

(N. 2899)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1953 (V. Stampato N. 3154)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

e dal Ministro della Marina Mercantile

(CAPPA)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1953

Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale
per la previdenza marinara.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed è composto come segue:

a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede, e in caso di assenza o di impedimento da uno dei vicepresidenti;

b) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti presso il Ministero della marina mercantile;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro;

e) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore;

f) da sei rappresentanti dei lavoratori, di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, tre per il personale marittimo e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca;

g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I rappresentanti di cui alle lettere e) e f) sono scelti fra i nominativi designati dalle ri-

spettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Art. 2.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 163, e l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono abrogati.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.